

Contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite IVA. In una circolare i chiarimenti delle Entrate

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
(art. 23 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)

SOGGETTO ESISTENTE

Codice fiscale: _____

Indirizzo presso il quale si presenta l'istanza: _____

Codice fiscale del datore di lavoro: _____

SAPERE/CONSIGLIO TECNICO DELL'ISTANZA

Codice fiscale: _____

Codice cognome: _____

1 se rappresentante legale di un'azienda di lavoro di persone fisiche
2 se rappresentante di un'azienda di lavoro di persone fisiche

MODULO

Doppio di denaro da spendere in un anno: 13 del D.L. n. 34 del 2020

Fino a euro 400.000

Da euro 400.000 a euro 1.000.000

Da euro 1.000.000 a euro 1.500.000

Superiore a euro 1.500.000 a euro 2.000.000

Importo complessivo del lavoro e dei corrispettivi offerti o operazioni effettuate nel mese di aprile 2020

Importo complessivo del lavoro e dei corrispettivi offerti o operazioni effettuate nel mese di aprile 2020

Pronti i chiarimenti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto, l'agevolazione che il [D.L. "Rilancio"](#) ha destinato agli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita IVA, con ricavi e/o compensi inferiori a 5milioni di euro nel 2019, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19". Nella [circolare n. 15/E](#) firmata oggi (13/06/2020) dal Direttore Ernesto Maria Ruffini, le Entrate delineano in maniera particolareggiata i passi da seguire, le condizioni da verificare e ulteriori precisazioni utili per accedere al contributo.

Contributo ad ampio raggio

Tra i chiarimenti forniti con la circolare, l'Agenzia specifica che l'accesso al contributo a fondo perduto è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, illustrate nel documento di prassi, alle società

tra professionisti. E ancora, prosegue la Circolare, tra i beneficiari del contributo possono rientrare anche i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014. Viene inoltre chiarito che il contributo spetta anche a chi esercita attività d'impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

Il contributo guarda anche a chi ha avviato l'attività dal 1° gennaio 2019

Il contributo a fondo perduto spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Rientrano tra i beneficiari del contributo anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. Per questi soggetti, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato. In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche se, ad esempio, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero. Pertanto, in questo caso spetterà il contributo minimo. Sono invece esclusi i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo.

Modalità di fruizione

I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate, con l'indicazione della sussistenza di tutti i requisiti, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura. In caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell'istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Infine, la circolare fornisce tutte le indicazioni per consentire ai contribuenti la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 giugno 2020)

Per saperne di più:

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 giugno 2020](#), con oggetto: «Decreto "Rilancio" – Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (Link sito Agenzia delle entrate)

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 0230439/2020](#), recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato il 10 giugno 2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Guida operativa – pdf](#)
[Vademecum – pdf](#)